

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **404/1994** (ECLI:IT:COST:1994:404)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **26/10/1994**; Decisione del **21/11/1994**

Deposito del **28/11/1994**; Pubblicazione in G. U. **07/12/1994**

Norme impugnate:

Massime: **21162**

Atti decisi:

N. 404

SENTENZA 21-28 NOVEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Dagnino Adriano contro la Regione Liguria ed altra, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Dagnino Adriano;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

1. - Con ordinanza del 22 aprile 1993, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (adi'to da Dagnino Adriano per ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1732 del 12 aprile 1990, con la quale il ricorrente è stato inquadrato nel ruolo nominativo regionale del personale del Servizio sanitario nazionale, nella posizione funzionale iniziale del ruolo chimici) ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, di cui all'Allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento, nella posizione funzionale di chimico coadiutore, dei chimici provenienti dal parastato i quali, alla data del 20 dicembre 1979, prestavano la propria attività lavorativa in qualità di chimico - prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa non complessa da almeno un anno alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979 cit., e avessero maturato, alla stessa data, almeno dieci anni di servizio, diversamente da quanto previsto dalla tabella stessa per l'inquadramento, nella posizione di chimico coadiutore, del personale dipendente dalle Regioni e dagli enti locali.

Secondo il giudice a quo la tabella di equiparazione impedisce a chi, come il ricorrente, ha maturato al 20 dicembre 1979, oltre sei anni di attività professionale, con laurea e in carriera direttiva, di accedere, in quanto proveniente da un disciolto ente parastatale, alla posizione funzionale di coadiutore, l'inquadramento nella quale, invece, viene direttamente previsto in favore del personale proveniente dalle Regioni o dagli enti locali, sol che alla stessa data si trovasse inquadrato, anche da un sol giorno, nel 7 livello ex d.P.R. n. 191 del 1979.

Il collegio ritiene irragionevole il diverso trattamento giacché le due categorie di personale - sulla base della comparazione delle mansioni - presentano connotati di professionalità sostanzialmente omogenei ed equivalenti.

In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria sottolinea che dalla declaratoria delle mansioni del 7 livello, di cui all'allegato A al citato d.P.R. n. 191 del 1979 risulta che in esso sono inserite, negli enti locali, non solo posizioni di lavoro che implicano funzioni di organizzazione e direzione di unità operative, ma anche posizioni prive di tale contenuto e che implicano "l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale". Tra le esemplificazioni dei profili inerenti al livello compaiono anche i chimici.

Dal combinato disposto degli articoli 15 e 16 della legge n. 70 del 1975, nonché dall'allegato 1 al d.P.R. n. 411 del 1976 risulta che il ruolo professionale del personale dipendente dagli enti parastatali si articola in due qualifiche, alla prima delle quali appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il possesso del titolo di laurea; che i dipendenti appartenenti al ruolo professionale si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali; che l'appartenente al ruolo professionale esercita in tale contesto le mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, e rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'ente dell'esercizio dei singoli mandati professionali.

Concludendo, il giudice a quo osserva che il miglior trattamento riservato al personale proveniente dalle Regioni e dagli enti locali rispetto a quello relativo al personale proveniente da enti parastatali appare conseguenza esclusiva dell'Amministrazione di provenienza, e che, in quanto tale, risulta irragionevole, arbitrario e contrastante con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Si è costituita in giudizio la parte privata, ma l'atto di costituzione è pervenuto fuori termine.

1. - La questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria riguarda l'inquadramento nel ruolo nominativo regionale di personale trasferito da enti parastatali alle unità sanitarie locali e collocati in nuove qualifiche predisposte nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 sulla base delle posizioni rivestite e delle mansioni svolte nell'ente di provenienza. Il Tribunale amministrativo regionale remittente, giudicando su un ricorso proposto da un chimico - in precedenza dipendente da un ente parastatale con la prima qualifica del ruolo professionale - per l'accertamento del diritto di essere inquadrato nella posizione intermedia di coadiutore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - della tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi di cui all'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte relativa ai requisiti richiesti per l'inquadramento nella qualifica intermedia di coadiutore.

Il giudice remittente rileva che la predetta tabella consente agli ex dipendenti di enti parastatali - che in questi ultimi avevano svolto attività di chimici di prima qualifica professionale - di ottenere nel nuovo inquadramento la qualifica intermedia di coadiutore solo nel caso in cui essi avessero, nell'ente di provenienza, maturato una anzianità di servizio di almeno dieci anni e fossero stati preposti ad una struttura organizzativa per almeno un anno. Il giudice a quo rileva altresì che per accedere alla predetta qualifica di coadiutore, la tabella impugnata richiede, per i chimici provenienti dalla Regione e dagli enti locali, il solo requisito della collocazione, nell'ente originario, nel settimo livello retributivo-funzionale. Confrontando le due posizioni, il Tribunale remittente sottolinea che le mansioni proprie della qualifica del parastato (quale risulta dagli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dall'allegato 1 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411) e quelle collegate al settimo livello (descritto nell'allegato A del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191) appaiono omogenee ed equivalenti, sì che non sarebbe giustificato il diverso trattamento previsto nella tabella impugnata, con la prefigurazione, a danno dei soggetti provenienti dal parastato, di requisiti assai più rigorosi per accedere alla qualifica intermedia di coadiutore.

2. - La questione è fondata.

Il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, che regola la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, nel definire - nell'allegato A - le posizioni rientranti nel settimo livello retributivo-funzionale, stabilisce che in quest'ultimo sono inquadrati, tra gli altri, i "chimici", precisandosi che la funzione da questi esercitata implica "l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale". Per quanto riguarda invece il ruolo professionale previsto dall'inquadramento relativo agli enti parastatali, gli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70 stabiliscono che in esso sono ricompresi i dipendenti i quali, nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente, assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale, rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'ente nell'esercizio dei singoli mandati professionali. L'art. 16 precisa poi che il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali e che alla prima di queste appartengono gli iscritti agli albi professionali per i quali è previsto un titolo di laurea o equipollente. In sostanza, mentre per poter accedere alla qualifica intermedia di chimico coadiutore, secondo l'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, è sufficiente per un chimico, proveniente dalla Regione e dagli enti locali, la sola laurea, indipendentemente da qualsiasi anzianità di servizio, o preposizione a strutture, la stessa qualifica è negata al chimico proveniente dal parastato, che, oltre al possesso del titolo di laurea, assume una personale responsabilità professionale, ed esercita le proprie mansioni (per svolgere le quali deve essere iscritto agli albi professionali) in piena autonomia; e che per svolgere queste mansioni deve avere presumibilmente svolto nell'ente attività per un periodo di consistente rilievo.

Si deve quindi ritenere che le mansioni svolte dai chimici, già dipendenti di enti parastatali,

con la prima qualifica di ruolo professionale, siano quanto meno omogenee ed equivalenti a quella del personale già dipendente delle Regioni e degli enti locali con la posizione retributiva e funzionale di settimo livello, sicché appare privo di ragionevole giustificazione che per i chimici del parastato che ricoprivano la prima qualifica del ruolo professionale l'accesso alla posizione intermedia nei ruoli nominativi regionali sia subordinato a requisiti non richiesti per i chimici di altra provenienza.

Il diverso trattamento deve essere considerato soltanto come irragionevole ed arbitraria conseguenza della diversità degli enti di provenienza.

3. - Questa Corte, giudicando su questioni sollevate relativamente alla medesima tabella (anche se per altro titolo) ha ravvisato la lesione del principio di uguaglianza allorché fosse da escludere l'esistenza di elementi idonei a giustificare - sulla base della descrizione normativa delle qualifiche attribuite - una diversità di funzioni negli enti di provenienza e la differenza di trattamento apparisse fondata solo sulla provenienza da enti diversi (v. sentenze nn. 827 del 1988, 123 del 1991 e 331 del 1992). Attesa l'identità della ratio decidendi, consegue l'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza sopra richiamata. La tabella impugnata va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico coadiutore dei chimici provenienti da enti parastatali i quali, alla data del 20 dicembre 1979, prestavano la propria attività lavorativa con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi, alla data predetta, fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno e avessero maturato almeno dieci anni di servizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianità di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.